



REGOLAMENTO ELETTORALE

ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI ASSOENOLOGI

PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

ARTICOLO 1

L'assemblea generale dei soci è costituita dai delegati delle assemblee separate dei soci, qualora il numero dei soci sia superiore a 3000.

ARTICOLO 2

Ciascuna assemblea separata raggruppa i soci residenti, ovvero operativi, nelle seguenti aree: assemblea separata Abruzzo e Molise; assemblea separata Alto Adige; assemblea separata Campania; assemblea separata Emilia: Prov. di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; assemblea separata Friuli Venezia Giulia; assemblea separata Lazio e Umbria; assemblea separata Lombardia e Liguria; assemblea separata Marche; assemblea separata Piemonte e Valle d'Aosta; assemblea separata Puglia, Basilicata e Calabria; assemblea separata Romagna: Prov. di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini; assemblea separata Sardegna; assemblea separata Sicilia; assemblea separata Toscana; assemblea separata Trentino; assemblea separata Veneto Occidentale: Prov. di Padova, Verona e Vicenza; assemblea separata Veneto Centro Orientale: Prov. di Belluno, Rovigo, Treviso e Venezia. I soci dipendenti o proprietari possono iscriversi in deroga al riferimento della residenza nell'assemblea separata competente per area in cui l'azienda ha la sede legale. I soci liberi professionisti sono iscritti all'assemblea separata competente secondo il loro luogo di residenza. I soci residenti all'estero sono raggruppati nell'assemblea separata in cui l'Assoenologi ha la sede legale.

ARTICOLO 3

L'assemblea generale si riunisce presso la sede dell'Assoenologi o altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 4

Le assemblee separate sono convocate dal consiglio di amministrazione che ne fissa il calendario, con le modalità previste dagli articoli 14, 16, 17 dello Statuto sociale.

ARTICOLO 5

Nelle assemblee separate ogni socio, compreso i soci temporanei, iscritto da almeno novanta giorni nel Libro soci, ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni da lui possedute. Egli non può farsi rappresentare da altro socio.

ARTICOLO 6

Le Assemblee Separate sono convocate con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, ma votano solo per la nomina dei delegati. Eleggono, su designazione del comitato di sezione competente, un delegato per ogni dieci soci intervenuti in proprio in assemblea separata. Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di dieci, e il resto supera i cinque, viene eletto un delegato anche per questo resto. Ciascun delegato rappresenta dieci voti. Nessun delegato eletto può ricevere deleghe. I delegati debbono essere soci ed essere presenti di persona alle assemblee separate. All'Assemblea generale possono assistere anche i Soci non delegati ma senza diritto di voto e di parola.

ARTICOLO 7

L'Assemblea separata ordinaria è vali-

damente costituita in prima convocazione se i soci intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, ma elegge un delegato purché siano presenti almeno sei soci.

ARTICOLO 8

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita, se in prima convocazione i delegati intervenuti rappresentano almeno la metà dei voti che spettano a tutti i soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni si prendono in prima convocazione con il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai soci e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea generale straordinaria delibera con voto favorevole di tanti delegati che rappresentino oltre la metà dei voti spettanti a tutti i soci rappresentati, se in prima convocazione, e la maggioranza assoluta dei presenti, se in seconda convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 dello Statuto sociale. Sono comunque fatti salvi i casi in cui la legge richieda diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 9

Le assemblee separate sono presiedute dal consigliere di amministrazione in carica rappresentante il territorio; in caso di più amministratori, in ordine di anzianità d'incarico; in caso di loro impedimento o assenza da un socio nominato dall'assemblea. Fungerà da segretario il direttore dell'Assoenologi o in caso di suo impedimento altra perso-



na designata dalla direzione centrale e approvata dall'assemblea. Il verbale firmato dal presidente e dal segretario verrà rimesso, a cura di quest'ultimo, al presidente dell'assemblea generale. L'assemblea generale è presieduta e funziona a norma di quanto sancito dall'articolo 17 dello Statuto sociale.

ARTICOLO 10

Ogni gruppo di soci aggregato in un'assemblea separata, avrà diritto ad essere rappresentato nel consiglio di amministrazione da un numero di consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci così calcolato:

- a) n. 1 consigliere scelto tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica non superi le 200 unità;
- b) n. 2 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica sia compresa fra le 201 e le 400 unità;
- c) n. 3 consiglieri scelti tra i soci di ogni assemblea separata la cui consistenza numerica superi le 400 unità.

Le consistenze sopra citate devono essere calcolate sul numero dei soci regolarmente iscritti e in regola con le contribuzioni sociali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si dovrà provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Pertanto il numero dei consiglieri eleggibili, a norma dell'articolo 19 dello Statuto, viene determinato secondo i parametri di rappresentatività numerica

definiti al paragrafo precedente contestualmente alla convocazione delle assemblee separate e generale.

Si precisa che, ai sensi del nuovo art. 9 dello Statuto sociale, il Socio temporaneo non può presentarsi come candidato all'elezione dei Consiglieri di Amministrazione. I nomi dei candidati designati da ogni assemblea separata dovranno essere comunicati alla sede centrale non oltre tre giorni dallo svolgimento dell'assemblea separata.

ARTICOLO 11

Il comitato di sezione in carica propone una lista di nomi in ordine di preferenza pari a un massimo del 10% in più dei delegati spettanti sulla base del numero dei soci appartenenti al territorio di sua competenza. L'assemblea separata nomina tre scrutatori che hanno il compito di verificare la regolarità di ogni operazione di voto. Il presidente dell'assemblea separata dichiarerà la medesima aperta. Il segretario subito dopo la dichiarazione di apertura verificherà la presenza in sala delle persone proposte come candidati cancellandone gli assenti.

Dopo quindici minuti dall'apertura dell'assemblea separata verrà consegnata al segretario la lista dei presenti che determinerà il numero di delegati effettivi da votare per l'assemblea generale. Le votazioni avverranno chiamando in ordine i nomi della lista, e registrando le prime dieci preferenze dei presenti fino all'esaurimento del

numero di delegati da votare. I voti che non raggiungono le dieci preferenze non sono persi ma i soci possono rivotare. I soci votanti devono presentare un documento di identità valido o essere riconosciuti dagli scrutatori.

In caso di rinnovo delle cariche sociali il comitato di sezione in carica propone il/i candidato/i al consiglio di amministrazione in base al numero di soci di cui all'articolo 19 dello Statuto sociale. L'assemblea separata convaliderà o meno il/i candidato/i a mezzo votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesto il voto per scheda nominativa dalla maggioranza dei soci presenti. Risulteranno designati dall'assemblea separata i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti sulla base del numero di consiglieri stabiliti dall'articolo 19 dello Statuto sociale. I candidati per essere votati dovranno essere presenti in assemblea separata secondo le modalità indicate precedentemente. Il segretario procederà quindi alla stesura del verbale dell'assemblea separata che, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, sarà rimesso al presidente dell'assemblea generale entro tre giorni dall'assemblea separata con i nomi del/i delegato/i eletto/i per l'assemblea generale e con l'indicazione dei nomi dei candidati designati al consiglio di amministrazione.